

Articoli/Articles

RUOLO E FUNZIONI DEL MEDICO NEL DIRITTO
DELL' ANTICA ROMA

MARIA GIOVANNA RUBERTO* E PAOLA OMBRETTA CUNEO**

*Dipartimento di Medicina Legale, Scienze Forensi e Farmaco Tossicologiche,
Università degli Studi di Pavia, Pavia, I; **Dipartimento Sistemi Giuridici ed
Economici, Università degli Studi Milano-Bicocca, Milano, I.

SUMMARY

ROLE AND FUNCTIONS OF PHYSICIANS IN THE ANCIENT ROME

Today an important international debate is related to the problem of the fair allocation of health care resources. Surprisingly, if we go back to the old Roman age we find the premise for a kind of social health care system. Interestingly, by reading legal and narrative sources we can, get an idea about how medicine was perceived and regulated in ancient Roman society.

Ruolo e funzioni del medico nel diritto dell' antica Roma

Uno dei temi ricorrenti, in ogni epoca, è legato all'impressione che la figura del medico e la conseguente relazione con il paziente si sia enormemente modificata nel tempo. Può essere quindi interessante, attraverso la lettura di diverse fonti giuridiche e letterarie, provare ad avere un'idea di come la figura del medico fosse inquadrata nella società e nel diritto dell'antica Roma¹.

Secondo i dati fornitici da Plinio² già a quel tempo erano stati identificati più di trecento tipi di malattie, a cui se ne aggiunsero altri in epoche successive. Eppure nei primi seicento anni della storia di

Key words: Health care - Physician's role

Roma si ignorò la figura del medico, preferendo i Romani servirsi di antichi rimedi ad opera del *pater familias*³.

D'altra parte l'impatto dell'arte medica, proveniente dalla cultura ellenistica, sul mondo romano non fu dei migliori. Basti ricordare le parole rivolte da Catone al figlio Marco e riportate in un passo di Plinio⁴:

Dicam de istis Grecis suo loco, M. filii, quid Athenis exquisitum habeam et quod bonum sit illorum litteras inspicere, non perdiscere. Vincam nequissimum et indocile genus illorum, et hoc puta vatem dixisse: quandoque ista gens suas litteras dabit, omnia corrumpet, tum etiam magis, si medicos suos hoc mittet. Iurarunt inter se barbaros necare omnes medicina, sed hoc ipsum mercede faciunt, ut fides iis sit et facile disperdant. Nos quoque dicitant barbaros et spurcius nos quam alios opicos appellatione foedant. Interdixi tibi de medicis.

Catone, insomma, voleva convincere il figlio di quanto fosse perversa la genia dei Greci, i quali avrebbero finito col corrompere tutto trasmettendo ai Romani le loro scienze e, in particolar modo, inviando medici. Infatti avrebbero congiurato per ammazzare con la medicina tutti i barbari, fra i quali rientrerebbero anche i Romani, facendolo a pagamento per guadagnare la fiducia e sterminare gli altri senza fatica. Catone, dunque, considerava i medici dei sicari mandati dai Greci per sterminare il popolo romano e, per questo motivo, proibiva solennemente al figlio di rivolgersi ad essi.

Certamente questa opinione sulla figura del medico non doveva essere del solo Catone, ma, come testimonia anche Plinio, doveva rispecchiare un'idea diffusa in quella società, che, in realtà, non condannava la medicina in sé, ma piuttosto l'esercizio della sua professione, in quanto comportava un arricchimento derivante dai mali della vita umana⁵. Tutto questo suona, credo, piuttosto familiare. Il passare del tempo fino ai nostri giorni non ha certo modificato la sostanza del problema: il medico è qualcuno che cura la malattia ma è anche, secondo il linguaggio moderno, colui che esercita una professione verso un

“cliente”, non più un paziente. Non un sicario, ma neppure colui che aiuta per solidarietà nei confronti di coloro che soffrono.

Proviamo a tornare all'antica Roma. Una delle accuse più forti fatte nei confronti dei medici era proprio quella di arricchirsi eccessivamente sulle disgrazie altrui e di fare del guadagno lo scopo principale della professione⁶. Suona familiare?

Comunque la pensassero i Romani, sta di fatto che ad un certo momento ci fu questo impatto con la medicina. È vero che, in un primo tempo, questa veniva ancora esercitata essenzialmente da schiavi e liberti⁷, di qualunque provenienza, che avessero appreso dei rudimenti dallo stesso *pater familias*. Molti di questi potevano poi essere resi liberi per gratitudine dai loro padroni guariti. In seguito, si trattò, essenzialmente di schiavi provenienti dalla Grecia e già con una certa conoscenza della scienza medica. Ancora al tempo di Augusto i medici esercitanti a Roma erano per lo più schiavi di origine greca o orientale, il cui valore aumentava proprio in quanto in grado di praticare questo mestiere⁸.

Ai medici di provenienza servile si affiancarono più tardi quelli liberi di origine straniera, per lo più greca. Lo stato di *peregrini* li rendeva invisibili al popolo romano, che, come abbiamo visto, era molto diffidente. Sia l'origine servile sia quella straniera collocava la figura del medico ai margini della società e questa è probabilmente la differenza maggiore rispetto ai nostri giorni.

Un passo decisivo per la storia della medicina avvenne nel III secolo a. C. con l'arrivo del medico Arcagato, di condizione libera e proveniente dalla Grecia, che la tradizione riconosce come il primo ad esercitare la professione medica a Roma in forma pubblica a partire dall'anno 219 a. C. Il Senato romano non gli attribuì, infatti, solamente la cittadinanza, ma gli mise anche a disposizione un ambulatorio pagato con i fondi pubblici⁹. Potremmo dire che il sistema sanitario pubblico sia stato inventato in questo momento, così come l'idea che la salute della popolazione debba essere considerata un diritto.

Certamente questa figura rappresentò una rottura con i metodi tradizionali romani, in quanto come chirurgo Arcagato si servì di metodi alquanto violenti ed invasivi¹⁰.

In seguito arrivarono a Roma molti altri medici. Certamente la provenienza straniera e l'esosità, che spesso sconfinava nella truffa, non mise la figura del medico sotto una buona luce.

La medicina a Roma era un'attività professionale retribuita. I rapporti fra medico e paziente vennero ad un certo punto regolati, come attestano le fonti giuridiche¹¹, attraverso accordi contrattuali di locazione.

Il riferimento preciso al contratto di locazione non escludeva che potessero essere utilizzate altre forme come le *stipulationes* e le *pactiones*¹². Testi giuridici¹³ si occuparono della responsabilità medica. In caso di dolo del medico si arrivò a prevedere un'azione per ottenere il risarcimento dei danni. Ancora una volta registriamo che poco è cambiato rispetto all'era contemporanea. Infatti la relazione medico-paziente non è oggi una forma di contratto tra un soggetto collettivo – lo stato, la singola struttura sanitaria- ed il singolo paziente?

Da un passo del *De medicina* di Celso¹⁴, che parla di *prudentia*, si evince la responsabilità del medico, ogni volta in cui esercita la professione con negligenza e imperizia. Il medico, ad esempio, non deve dare false speranze di guarigione. Il testo non ha valore giuridico, ma lo stesso concetto lo si trova anche in fonti giuridiche¹⁵. Dire la verità quindi, svelare la prognosi, non sono una scoperta della medicina moderna. Nel tempo (ma non è oggetto di questo lavoro) l'aumento di "potere" del medico sul paziente ha prodotto la conseguente abitudine a tenere il più possibile nascosta la verità al paziente, che per secoli è stato un oggetto di cura piuttosto che una persona percepita "alla pari" rispetto al medico. In una sorta di circolarità spesso presente nella storia oggi dire la verità è ridiventato un valore. Tuttavia le false speranze non sono forse parte purtroppo integrante della comunicazione scientifica in senso lato?

I medici, nonostante questi rischi, si arricchirono velocemente, in quanto i cittadini romani si rivolgevano a loro con una certa frequenza, pur di allungarsi la vita. La paura di morire è evidentemente parte del senso della vita.

Va detto anche che a volte si chiedeva l'intervento del medico per procurarsi del veleno al fine del suicidio. Ad onore della professione va sottolineato che non sempre i medici accettavano questo ruolo¹⁶. Così Tacito narra che Seneca inghiottì invano la cicuta, poiché verosimilmente il medico, nonché suo amico, Stazio Anneo, avrebbe consentito a somministrargli il veleno, utilizzando, però, per amicizia e umanità, delle foglie di cicuta conservate da troppo tempo, e, quindi, il livello di tossicità era minimo. Il tema del suicidio assistito e dell'eutanasia quindi attraversa anch'esso la storia della medicina, con gli stessi dubbi e le stesse difficoltà.

Un episodio simile si verificò anche in relazione all'imperatore Adriano, il quale, affetto da una grave malattia ed in seguito a numerosi tentativi di suicidio falliti, si rivolse anch'egli al suo medico chiedendogli una dose di veleno. Ma questi, pur di evitarlo, preferì togliersi la vita.

Ciò accadeva non solo per affetto nei confronti del padrone, ma anche per evitare di essere considerato responsabile della fine del padrone e, quindi, di essere condannato a morte.

Alcuni medici vennero colpiti dalle severe pene previste dalla *lex Cornelia de sicariis*, che venne estesa anche ai casi di incauta somministrazione di sostanze medicinali pericolose¹⁷.

A Roma non esisteva una vera e propria legislazione che regolasse la professione medica. Molti medici, allora, si macchiavano di veri e propri reati, come testimonia Plinio, il quale li accusa apertamente di truffa, di veneficio, di carpire testamenti, di adulterio ed altre frodi ai danni dei clienti e, quindi, di corruzione morale nei confronti in genere del popolo romano¹⁸.

Già a partire dall'epoca di Cesare si mirò a trattare i medici con maggior riguardo, facendo ottenere a loro in certi casi la cittadinanza,

vantaggi ed esenzioni. Ma si trattava soprattutto di medici al seguito della legione, medici personali dei comandanti o medici soldati esenti dal combattimento, pur non esistendo un vero e proprio corpo di medici militari¹⁹.

In campo civile, a partire dal II secolo d. C. ci furono numerosi provvedimenti imperiali tesi a garantire *immunitates* a chi esercitasse la professione medica. In particolar modo con Vespasiano, prima, e con Adriano, poi, si esonerano i medici da onerose cariche pubbliche e da *munera* personali e patrimoniali. In seguito Antonino Pio²⁰ fissò un numero chiuso di medici pubblici che potessero godere di queste immunità: cinque nelle piccole città, sette nelle medie e dieci nelle più grandi²¹. Con lo stesso provvedimento l'imperatore aveva esteso a tutto l'Impero l'uso ellenistico dei medici municipali, gli archiatri. Nel IV secolo abbiamo una serie di provvedimenti con cui Costantino riconosce immunità ai medici²². Qualche decennio dopo, Valentiniano I con due diversi provvedimenti²³, uno datato 30 gennaio 368 e l'altro 10 marzo 370, introdusse a Roma quattordici archiatri con il compito di curare gratuitamente i poveri, strutturati in un ordine strettamente gerarchico²⁴. Questi medici erano ormai veri e propri funzionari pubblici, che percepivano un salario per la loro prestazione²⁵. Ancora una volta colpisce la straordinaria modernità della struttura politica e sociale dell'antica Roma, capace già allora di comprendere il valore sociale della salute dei cittadini e di inserire quindi l'assistenza sanitaria tra le prestazioni fornite dallo stato.

Pian piano, dunque, la medicina viene ad assumere un'elevata dignità, i medici ottengono molti privilegi ed alcuni riescono, addirittura, a raggiungere le alte sfere della gerarchia imperiale.

Ma nonostante l'ascesa sociale, alcuni medici vennero comunque condannati, quando le loro pratiche sconfinavano in quelle arti magiche, colpite severamente dalle leggi imperiali.

La figura del medico, dunque, nel corso dei secoli, viene vista a Roma sotto molteplici aspetti. Anche quando raggiungerà i vertici della società romana, ci sarà, comunque, sempre un'ombra.

A noi, per concludere, piace, invece, ricordare la professione del medico con le parole di Sant'Agostino, grande testimone non solo del cristianesimo, ma anche di tutta un'epoca. La sua è una visione costruttiva della missione del medico, il quale, sempre che svolga correttamente il compito per cui è chiamato, ama i sani, non gli infermi, nel senso che si reca dall'infermo, proprio perché non lo ama in quello stato. Il medico ama, dunque, ciò che intende realizzare, non ciò che vuole eliminare.

BIBLIOGRAFIA E NOTE

1. Sulla figura del medico e sul lavoro intellettuale in generale nel mondo romano ampia documentazione la si trova nel trattato di Coppola G., *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*. Milano 1996.
2. *Storia naturale*, 29.9.
3. *Storia naturale*, 20.78.
4. *Storia naturale*, 29.7.14.
5. *Storia naturale*, 29.8.16. Cfr. Vegetti M., Manuli P., *La medicina e l'igiene*. In *Storia di Roma*, 4. *Caratteri e morfologie*. Torino 1989, p. 389 ss.
6. Cfr. Coppola G., *Cultura e potere* op. cit. nota 1, p. 102 s.
7. Cfr. Gomez-Royo E., Buigues - Oliver G., *Die Haftung der Ärzte in den klassischen und nachklassischen Quellen*. In: RIDA p.175 ss.
8. Cfr. Visky K., *La qualifica della medicina e dell'architettura nelle fonti del diritto romano*. In IVRA 10 (1959), p. 31 ss.
9. Cfr. Coppola G., *Cultura e potere*, op. cit. nota 1, p. 103 ss.; Vegetti M., Manuli P., *La medicina e l'igiene*. Op. cit. nota 5, p. 394 s.
10. Cfr. Vegetti M., Manuli P., *La medicina e l'igiene*. Op. cit. nota 5, p.403.
11. V. ad es. D. 9.2.7.8.
12. Cfr. Coppola G., *Cultura e potere*. Op. cit. nota 1, p. 177 ss.
13. V. ad es. D. 19.5.26.1.
14. 5.26.C.

15. D. 1.18.6.7. Cfr. Coppola G., *Cultura e potere*, cit., p. 165 ss.
16. *Annales*, XV.64.3.
17. Cfr. Santalucia B., *Diritto e processo penale nell'antica Roma*. Milano 1998, p.209 s.
18. *Storia naturale*, 29.8.18, 25,27.
19. Cfr. Vegetti M., manuli P., *La medicina e l'igiene*, cit. p. 393.
20. V. D. 27.1.6.8-11.
21. Cfr. Below K. H., *Der Arzt im römischen Recht*, in *Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte*, 37 (1953), p.22 ss.; André J., *Etre médecin à Rome*. Paris 1987, p.140 ss.; Vegetti M., Manuli P., *La medicina e l'igiene*, op. cit. nota 5, p. 395.
22. CTh. XIII.3.1-3. Cfr. P.O. Cuneo, Codice di Teodosio, Codice di Giustiniano. Saggio di comparazione su alcune costituzioni di Costantino e Licinio, in corso di pubblicazione in SDHI (2002).
23. CTh. XIII.3.8 e 9.
24. Cfr. Lançon B., *Rome dans l'antiquité tardive 312-604 après J.-C. (la vie quotidienne)*. trad. it., Milano 1999.
25. Cfr. Coppola G., *Cultura e potere*. op. cit. nota 1, p. 333 ss.
26. *Sermones*, 335/I,5.

COPPOLA G., *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*. Milano, 1996

Plinio - *Storia naturale*

Tacito , *Annales*, XV.64.3

VEGETTI M., MANULI P., *Storia di Roma*, Torino 1989

GOMEZ-ROYO E.- BUIGUES - OLIVER G., *Die Haftung der Ärzte in den klassischen und nachklassischen Quellen*, in *RIDA*.

VISKY K., *La qualifica della medicina e dell'architettura nelle fonti del diritto romano*, in *IVRA* 10 (1959)

Correspondence should be addressed to :

Maria Giovanna Ruberto - Dipartimento di Medicina Legale, Scienze Forensi e Farmaco Tossicologiche – V.le Forlanini 12 - Università degli Studi di Pavia – 27100 Pavia giovanna.ruberto@unipv.it